

COMUNE DI ESINO LARIO

(Prov. di Lecco)



REGOLAMENTO COMUNALE sull' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2025

Indice:

Articolo 1	-	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	-	Istituzione dell'imposta
Articolo 3	-	Soggetti
Articolo 4	-	Misura dell'imposta
Articolo 5	-	Esenzioni
Articolo 6	-	Versamento dell'imposta
Articolo 7	-	Obblighi delle strutture ricettive
Articolo 8	-	Controllo e accertamento dell'imposta
Articolo 9	-	Sanzioni
Articolo 10	-	Riscossione coattiva
Articolo 11	-	Compensazione e rimborsi
Articolo 12	-	Contenzioso
Articolo 13	-	Disposizioni Transitorie e finali
Articolo 14	-	Entrata in vigore

Allegati al presente regolamento:

- ALLEGATO A – Dichiarazione mensile dell'imposta di soggiorno**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e del D.L. 34/2020 (convertito con Legge 77/2020) che ha disposto, al comma 3 dell'Art. 180, la modifica del suddetto D.Lgs. 23/2011, inserendo all'Art. 4 di tale D. Lgs. il comma 1 ter che testualmente recita " il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge ... ".
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2 – Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m./i. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo:
 - a) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - c) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - d) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
 - e) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e /o privati;
 - f) progetti di mobilità turistica interna;
 - g) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;
 - h) igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.
2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, fino alla concorrenza dell'entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. E al fine di garantire la massima trasparenza pubblicati sul sito web del Comune.
3. Il Comune di Esino Lario, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni su

destinazione e utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Esino Lario nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
5. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento.
6. Per strutture ricettive, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, individuate e disciplinate dalla Legge Regione Lombardia, ivi comprese le locazioni turistiche.

Articolo 3 – Soggetti

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive, comunque denominate, nonché in tutte le tipologie indicate nell'art. 18, della Legge Regione Lombardia 27 dicembre 2015, situate nel Comune di Esino Lario.
2. Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, c. 5-ter, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. La misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. Nel comune di Esino Lario la tassa di soggiorno viene applicata uniformemente a tutte le strutture esistenti.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori di 14 anni;
 - b) i residenti nel comune di Esino Lario;
 - c) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
 - f) i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore;
 - g) le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art. 4.

Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Esino Lario sono tenuti a:
- a) informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
 - b) ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza;
 - c) chiedere la documentazione comprovante eventuale diritto all'esenzione;
 - d) versare al Comune di Esino Lario le somme dovute entro il 15 del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la dichiarazione, mediante bonifico bancario o Modello F24;
 - e) trasmettere al Comune di Esino Lario le dichiarazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce, la trasmissione della documentazione potrà essere effettuata tramite servizio mail o pec e attraverso le procedure informatiche dedicate messe a disposizione dal Comune di Esino Lario. Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 5 e gli estremi del versamento di cui al precedente comma;

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune di Esino Lario effettua controllo degli adempimenti relativi all'Imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) e ss. mm. e ii., concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17, D.lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, c. 165, L. 296/2006.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. I crediti accertati dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non saldati entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono riscossi coattivamente salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione.

Articolo 11 – Compensazioni e rimborso

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere rimborsato (solo per importi superiori a € 15) o recuperato, senza interessi, mediante compensazione verticale con i versamenti dell'imposta stessa alle successive scadenze. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In entrambi i casi il gestore dovrà fornire idonea documentazione certificante il diritto al rimborso.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del DL 546/1992 e s.m.i.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Comune di Esino Lario può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'Art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2026.



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco
Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4
Tel. 0341/860111 – Fax. 0341/860374 – C.F./P.IVA 00432770139
PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE MENSILE

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____ nato/a _____ prov. _____

il ____/____/____ residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di legale rappresentante di:

C.F. _____ con sede a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

relativamente alla struttura ricettiva:

denominata _____

ubicata in via/piazza _____ n _____ CAP. _____

tipologia ricettiva _____

dati censuari (foglio, mappale e subalterno) _____



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco
Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4
Tel. 0341/860111 – Fax. 0341/860374 – C.F./P.IVA 00432770139
PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it

DICHIARA

Con riferimento al mese di _____ anno _____

NUMERO PERNOTTAMENTI

	Totale ospiti	Pernottamenti tassati	Pernottamenti totali
Soggetti a imposta			
Minori di anni 14		*****	
Portatori di disabilità non autosufficienti e accompagnatore *		*****	
Totale			

* le documentazioni attestanti la disabilità andranno tenute agli atti

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA

Imposta a notte	€	
Totale imposta dovuta mese di (**)	€	

** totale pernottamenti tassati X imposta a notte

Il pagamento di € _____ è stato effettuato in data _____

mediante bonifico bancario: CRO n. _____

Data _____

FIRMA _____